

Milano



Comune  
di Milano

**DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO**

Area Facility Management  
Unità Gestione Sinistri e Contatti Assicurativi

OGGETTO:SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA  
DEL COMUNE DI MILANO MEDIANTE  
ESPLETAMENTO DI GARA AD EVIDENZA  
PUBBLICA, PROCEDURA APERTA IN  
AMBITO UE, SUDDIVISA IN 6 LOTTI -  
PERIODO: DAL 30.06.2024 AL  
31.12.2027

IL RESPONSABILE DEL  
PROGETTO  
dott. Davide Natale Annunziata

IL DIRETTORE DI AREA  
dott. Claudio Bisi

**CAPITOLATO SPECIALE  
D' APPALTO/POLIZZA Lotto 2 AI Risks  
Opere d'Arte Mostre e Restauri**

Rev. 0	==/==/201=				
Rev.	Data	Descrizione	Red.	Rev.	File



**CAPITOLATO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
ALL RISK MOSTRE ED ESPOSIZIONI TEMPORANEE**

**CIG** \_\_\_\_\_

**Lotto n°** \_\_

Contraente:	Comune di Milano
Assicurato:	Come da condizioni di polizza
Sede Legale:	Piazza della Scala, 2 – 20121 Milano (MI) P.IVA: 01199250158
Broker:	Willis Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura:	Ore 24:00 del 30.06.2025
Scadenza della copertura:	Ore 24:00 del 31.12.2027
Scadenze annuali:	Ore 24:00 del 31.12
Frazionamento:	Annuale
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare):	NO

# Indice

<b>DEFINIZIONI</b>	<b>5</b>
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE E, OVE NON FORMULATE, VALE PER LE SEZIONI 1 E 2</b>	<b>7</b>
<b>DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI</b>	<b>7</b>
Art. 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	7
Art. 2. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	7
Art. 3. Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione	8
Art. 4. Durata, proroga, disdetta del contratto	8
Art. 5. Oneri fiscali	9
Art. 6. Foro competente	9
Art. 7. Rinvio alle norme di legge	9
Art. 8. Assicurazioni presso diversi assicuratori – Altre assicurazioni	9
Art. 9. Interpretazione del contratto	9
ART. 10. Gestione della polizza	9
ART. 11. Trattamento dei dati	9
ART. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari	10
ART. 13. Traduzione della polizza	10
ART .14. Corrispettivo	10
ART. 15. Partecipazione delle società - Associazione temporanea di imprese Coassicurazione o A.T.I. (operante se del caso)	10
<b>NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO</b>	<b>12</b>
Art. 16. Obblighi in caso di sinistro e gestione delle vertenze	12
Art. 17. Procedura per la valutazione del danno	12
Art. 18. Mandato dei Periti liquidatori	12
Art. 19. Limite massimo di indennizzo	13
Art. 20. Pagamento dell'indennizzo	13
Art. 21. Recupero degli oggetti relativi alla denuncia di sinistro	13
Art. 22. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta	14
Art. 23. Obbligo di fornire dati sull'andamento dei rischi	14
<b>Sez. 1 "MOSTRE ED ESPOSIZIONI TEMPORANEE"</b>	<b>15</b>
Art. 1. Oggetto del Contratto	15
Art. 2. Estensione della Garanzia	15
Art. 3. Sedi delle Mostre	15
Art. 4. Condizioni di garanzia	15

Art. 5.	Esclusioni _____	16
Art. 6.	Rinuncia alla rivalsa _____	18
Art. 7.	Base di Valutazione _____	18
Art. 8.	Somme Assicurate _____	19
Art. 9.	Tassi e Pagamento premi _____	19
Art. 10.	Precisazioni _____	20
<b>Allegato 1 ) - Attivazione della Copertura per "Mostre ed Esposizioni Temporanee"</b> _____		<b>21</b>
<b>Lista Opere</b> _____		<b>21</b>
<b>Sez. 2 "TRASPORTI E GIACENZA PRESSO RESTAURATORI E COLLAUDATORI"</b> _____		<b>22</b>
Art. 1.	Oggetto del Contratto _____	22
Art. 2.	Estensione della Garanzia _____	22
Art. 3.	Condizioni di garanzia _____	22
Art. 4.	Esclusioni _____	23
Art. 5.	Base di Valutazione _____	24
Art. 6.	Somme Assicurate _____	25
Art. 7.	Tassi e Pagamento premi _____	25
Art. 8.	Precisazioni _____	26
<b>Allegato 2 ) - Attivazione della Copertura per "Trasporto e Giacenza presso restauratori e collaudatori"</b> _____		<b>27</b>
<b>Lista Opere consegnate a Restauratori e Collaudatori</b> _____		<b>27</b>
<b>Sez. 3 - "COPERTURA E PRESTITI"</b> _____		<b>28</b>
Art. 1.	Definizioni _____	29
Art. 2.	Ambito territoriale _____	29
Art. 3.	Dichiarazioni inesatte o reticenze _____	29
Art. 4.	Forma dell'Assicurazione _____	30
Art. 5.	Pagamento del premio _____	30
Art. 6.	Aggravamento del rischio _____	30
Art. 7.	Diminuzione del rischio _____	30
Art. 8.	Cessazione del rischio _____	30
Art. 9.	Obblighi in caso di sinistro _____	30
Art. 10.	Comunicazioni _____	31
Art. 11.	Nomina dei Periti _____	31
Art. 12.	Mandato conferito ai Periti _____	32
Art. 13.	Luogo e tempo del pagamento dell'indennizzo _____	32
Art. 14.	Oneri fiscali _____	32

<b>Art. 15.</b>	<b>Mancato pagamento del premio da parte dell'Espositore</b>	<b>32</b>
<b>Art. 16.</b>	<b>Enti assicurati</b>	<b>33</b>
<b>Art. 17.</b>	<b>Rischi assicurati</b>	<b>33</b>
<b>Art. 18.</b>	<b>Esclusioni</b>	<b>33</b>
<b>Art. 19.</b>	<b>Condizioni essenziali per l'efficacia del contratto</b>	<b>35</b>
<b>Art. 20.</b>	<b>Restauro dell'opera danneggiata</b>	<b>35</b>
<b>Art. 21.</b>	<b>Clausola di riacquisto</b>	<b>35</b>
<b>Art. 22.</b>	<b>Vizi e difetti di imballaggio</b>	<b>35</b>
<b>Art. 23.</b>	<b>Veicoli lasciati incustoditi</b>	<b>35</b>
<b>Art. 24.</b>	<b>Rinuncia rivalsa verso i trasportatori</b>	<b>35</b>
<b>Art. 25.</b>	<b>Base di valutazione – Deprezzamento</b>	<b>35</b>

## DEFINIZIONI

<b>Assicurato</b>	Il Beneficiario delle garanzie accordate con il presente contratto
<b>Assicuratore</b>	La Compagnia assicuratrice, e le eventuali mandanti o coassicuratrici, che ha assunto la presente assicurazione.
<b>Beni assicurati (opere e materiali)</b>	<p>a) ceramiche, sculture, lampadari, vetri colorati e non, reperti archeologici, mosaici, argenterie, oreficeria, strumenti musicali, orologi, (cosiddette opere fragili);</p> <p>b) quadri, tele, cornici, mobili antichi, arazzi, tessuti in genere, bronzi, armi, costumi, cuoi, ferri battuti, tappeti antichi, avori, miniature, stampe, calchi, gessi, cere, disegni, libri, materiale di archivi storici, fotografie, materiale di collezioni scientifiche, monete, modelli in scala, microscopi, attrezzature scientifiche prestate da Enti o privati per la realizzazione di mostre organizzate dai civici Istituti, e in genere ogni altra opera di collezione od oggetto d'arte, ivi compresi gli imballaggi nuovi allestiti ad hoc per trasporto di particolari opere assicurate e le apparecchiature elettroniche – audiovisive e computers (opere non fragili).</p>
<b>Broker</b>	il Broker vigente Willis Italia SpA;
<b>Deprezzamento</b>	Perdita di valore di un'opera d'arte causata direttamente da un danno materiale assicurato in virtù del presente contratto.
<b>Danno materiale</b>	Ogni danneggiamento, distruzione, scomparsa o perdita di una cosa o di una sostanza o di un componente materiale del Bene Assicurato.
<b>Indennizzo</b>	Pagamento che l'Assicuratore effettua in seguito a un sinistro, in esecuzione del contratto. Ai sensi delle garanzie, l'indennità può essere versata all'Assicurato o a un soggetto terzo.
<b>Sede della Mostra</b>	Edificio costruito e coperto con materiali rigidi, adeguatamente chiuso e sorvegliato.

<b>Dirigenti societari</b>	<p>Qualsiasi persona fisica regolarmente investita, ai termini di legge e in base allo statuto dell'Assicurato, dei poteri di gestione, direzione e/o rappresentanza o di poteri di controllo e sorveglianza esercitate nell'ambito dell'impresa assicurata e di qualsiasi filiale, quali, in via esemplificativa e non esaustiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presidente del Consiglio di Amministrazione,</li> <li>- Direttore Generale,</li> <li>- Amministratori,</li> <li>- Presidente e membri del Consiglio di gestione,</li> <li>- Presidente e membri del Consiglio di Sorveglianza,</li> <li>- Istitutori,</li> </ul> <p>nonché qualsiasi persona fisica che sia investita ai sensi di una legge straniera di analoghi poteri e in particolare i «Directors» e «Officers» nei paesi di diritto anglosassone.</p>
<b>Contraente</b>	Le persona fisica o giuridica depositaria delle opere d'arte e firmataria del contratto.
<b>Addetti</b>	Ogni persona fisica vincolata all'Assicurato da un contratto di lavoro subordinato od autonomo.
<b>Prestatore</b>	La persona fisica o giuridica indicata come soggetto che presta uno o più Beni Assicurati perché siano esposti in Mostra
<b>Premio</b>	Somma che il Contraente dovrà pagare a fronte delle garanzie accordate dal contratto.
<b>Restauro</b>	Spese effettuate dall'Assicurato al fine di riportare un Bene Assicurato che ha subito un danno materiale assicurato ai sensi del presente contratto nello stato in cui si trovava immediatamente prima del sinistro.
<b>Stima accettata</b>	Si tratta del valore accettato dall'Assicuratore nell'ambito del presente contratto, senza che tale valore possa essere considerato rappresentativo del valore di mercato, né che la sua accettazione da parte dell'Assicurato possa essere posta a base di altri contratti, di qualsivoglia natura essi siano.

**Valore Dichiarato** Si tratta del valore indicato dal Contraente o Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE E, OVE NON FORMULATE, VALE PER LE SEZIONI 1 E 2**

### **DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI**

#### **Art. 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

---

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto immediato rispetto alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dall'art. 1897 C.C..

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

#### **Art. 2. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

---

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 90 (novanta) giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga il premio o la rata di premio successiva entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Per l'identificazione della data del pagamento farà fede la data in cui il Comune conferisce tale ordine alla Tesoreria.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Ciascun premio corrisposto verrà decurtato dello 0,50% del premio imponibile conformemente a quanto previsto all'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.. La restante quota di premio verrà corrisposta al termine del periodo assicurativo e dietro presentazione del Documento Unico di Regolarità retributiva (DURC) ovvero di dichiarazione equivalente.

### **Art. 3. Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione**

---

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; si prende atto che è riconosciuta piena validità alle comunicazioni pervenute tramite raccomandata/PEC, mezzo fax, mezzo posta elettronica o altro mezzo idoneo.

Anche le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 4. Durata, proroga, disdetta del contratto**

---

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2025 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2027 ed è espressamente escluso il tacito rinnovo.

È facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione inviata dall'una all'altra parte mediante raccomandata/PEC – e anticipata a mezzo posta elettronica - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

Inoltre, alla cessazione del contratto da qualunque causa determinata, è prevista una facoltà di proroga tecnica dell'assicurazione che la Società è tenuta a concedere, alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 180 giorni, a fronte di specifica richiesta del Contraente da comunicare alla Società.

Per tale periodo di proroga alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

L'Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

## **Art. 5. Oneri fiscali**

---

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

## **Art. 6. Foro competente**

---

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede del Contraente.

## **Art. 7. Rinvio alle norme di legge**

---

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

## **Art. 8. Assicurazioni presso diversi assicuratori – Altre assicurazioni**

---

In deroga a quanto disposto dall'art. 1910 Cod. Civ., il Contraente e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e la Società risponderà nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 Cod. Civ., rinunciando al diritto di recesso.

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da terzi, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, fino alla concorrenza dei massimali previsti dalla presente polizza.

## **Art. 9. Interpretazione del contratto**

---

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni previste in polizza.

## **ART. 10. Gestione della polizza**

---

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione. Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per il Contraente, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per il Contraente.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata/PEC o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

## **ART. 11. Trattamento dei dati**

---

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ed ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

## **ART. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari**

---

La Società, il Broker nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

## **ART. 13. Traduzione della polizza**

---

L'Assicuratore si impegna a consegnare al Contraente una traduzione in inglese della polizza, conforme alla versione in italiano che sarà comunque prevalente.

## **ART .14. Corrispettivo**

---

Il corrispettivo è a misura nel senso che, all'inizio della predetta annualità, verrà corrisposto un premio imponibile annuo anticipato di € ....., con le modalità di cui al precedente Art. 2) e, a consuntivo, a conclusione dell'annualità, un pagamento complessivo a conguaglio sulla base di quanto specificato ai successivi Art. 9) – Tassi e Pagamento premi (Sezione 1) - ed Art. 7 - Tassi e Pagamento premi (Sezione 2).

L'aggiudicataria, pertanto, sarà vincolata alla propria offerta di gara riconoscendo all'Amministrazione la facoltà di commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del servizio.

## **ART. 15. Partecipazione delle società - Associazione temporanea di imprese Coassicurazione o A.T.I. (operante se del caso)**

---

Nel caso di R.T.I., in applicazione al D.Lgs. n. 36/2023, l'assicurazione è ripartita per quote tra le società indicate nel riparto del premio.

È ammessa altresì la coassicurazione ai sensi dell'art.1911 Cod. Civ.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria, la quale provvederà ad informarle ed a recuperare presso di esse gli eventuali importi liquidati/anticipati per conto di esse.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti

suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

## **NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

### **Art. 16. Obblighi in caso di sinistro e gestione delle vertenze**

---

La denuncia dei sinistri dovrà avvenire nel termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza da parte dell'Ufficio Unità Gestione sinistri e contratti assicurativi del Comune di Milano.

A seguito di sinistro l'Assicurato dovrà esperire la seguente operatività:

- a) come previsto dall'art. 1914 C.C., prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne l'importanza e salvaguardare i beni assicurati;
- b) qualora previsto dalla legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile alla determinazione dell'indennizzo;
- d) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.

La gestione delle vertenze, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civili che penali, è assunta dall'Assicuratore fino alla definizione nei diversi gradi di giurisdizione.

Le spese per perizie tecniche, utili o necessarie, saranno a carico della Società Assicuratrice.

A richiesta dell'assicurato l'atto di transazione/quietanza a definizione della vertenza, dovrà essere redatto in lingua inglese.

### **Art. 17. Procedura per la valutazione del danno**

---

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico; detta clausola arbitrale è applicabile solo se prevista dalla normativa vigente in merito agli appalti afferenti la Pubblica Amministrazione.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il sinistro è avvenuto.

Se una delle parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennizzo spettantegli.

### **Art. 18. Mandato dei Periti liquidatori**

---

I Periti di cui sopra devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;

- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 17;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore degli oggetti assicurati illesi, perduti, distrutti, danneggiati;
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### **Art. 19. Limite massimo di indennizzo**

---

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 20. Pagamento dell'indennizzo**

---

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno conformemente ai precedenti Artt. 18 e 19 e ricevuta la necessaria documentazione, la Società si impegna a liquidare l'indennizzo competente a termine di contratto entro 30 (trenta) giorni dalla definizione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorrano i casi di dolo dell'Assicurato o del Contraente.

#### **Art. 21. Recupero degli oggetti relativi alla denuncia di sinistro**

---

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società. Ove consentito dalle norme imperative che ne disciplinano il trasferimento di proprietà, tali oggetti diventeranno di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni

patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Qualora a seguito di sinistro la Società abbia indennizzato l'opera danneggiata per il suo intero valore, se tale opera è di proprietà pubblica e soggetta quindi alla condizione di inalienabilità, gli eventuali residui resteranno comunque di proprietà dell'Assicurato.

#### **Art. 22. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**

---

Quando l'assicurazione non viene stipulata dal proprietario delle opere la medesima si intende stipulata dal contraente in nome proprio o per conto altrui o per conto di chi spetta. In caso di sinistro spetta esclusivamente al contraente, fino a quando le opere non sono state da lui riconsegnate o rispediti all'assicurato, compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni.

L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per l'assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 23. Obbligo di fornire dati sull'andamento dei rischi**

---

La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato, indicando anche l'importo posto inizialmente a riserva);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

## SEZ. 1 “MOSTRE ED ESPOSIZIONI TEMPORANEE”

### **Art. 1. Oggetto del Contratto**

---

Il presente contratto copre i Beni Assicurati menzionati nell'elenco identificativo consegnato all'occorrenza all'Assicuratore, contro qualsiasi danno materiale diretto, comprese le spese di restauro e il deprezzamento conseguente a un sinistro garantito, salve le esclusioni e limitazioni di seguito riportate.

### **Art. 2. Estensione della Garanzia**

---

La presente assicurazione si intende prestata “da chiodo a chiodo” ed ha inizio dal momento in cui i Beni Assicurati vengono rimossi dal posto ove normalmente si trovano per essere qui preparati e/o imballati per il trasporto alla sede della mostra. L'assicurazione continua senza interruzione durante l'ordinario corso del viaggio, le eventuali giacenze preliminari ed il periodo dell'esposizione. Si intenderanno in garanzia anche le soste e giacenze tecniche presso il trasportatore nonché altre ubicazioni preventivamente comunicate. La garanzia comprende le operazioni di collocamento dei Beni Assicurati nei locali dell'esposizione e le operazioni di rimozione dal posto ove questi sono rimasti giacenti per essere qui nuovamente preparati e/o imballati per il viaggio di ritorno. La garanzia continua durante le eventuali giacenze successive, l'ordinario corso del viaggio e termina con il ricollocamento o comunque alla riconsegna dei Beni Assicurati.

### **Art. 3. Sedi delle Mostre**

---

Si intendono coperte dalla presente assicurazione le mostre ed esposizioni temporanee organizzate in edifici e sedi comunali e non, sia con beni ed opere di proprietà del Contraente che ricevuti in prestito da terzi da tutto il mondo.

### **Art. 4. Condizioni di garanzia**

---

Le garanzie della presente polizza sono prestate alle seguenti condizioni essenziali:

#### **TRASPORTI:**

Le operazioni di imballaggio e trasporto dovranno essere effettuate da ditte e corrieri specializzati.

I trasporti potranno avvenire a mezzo autocarro, autoveicoli, navi, barche, ferrovia e aereo, con le seguenti condizioni:

- a mezzo autocarro: il veicolo, furgonato, dovrà essere costantemente sorvegliato; nel caso il valore del singolo trasporto ecceda Euro 10.000.000 è richiesta una scorta tecnica al seguito del mezzo;
- a mezzo nave: le opere dovranno essere caricate sotto coperta;
- a mezzo aereo: le opere dovranno essere caricate in stive pressurizzate e riscaldate;
- a mezzo ferrovia: dovranno essere adoperati vagoni chiusi.

Si intendono inclusi in copertura anche i trasporti dei beni assicurati effettuati da personale e con mezzi del Contraente fino ad un massimo di Euro 500.000 per singolo trasporto.

In questo caso l'imballaggio dovrà essere fatto a regola d'arte ed il veicolo utilizzato non dovrà mai essere lasciato incustodito.

## **GIACENZA:**

Per mostre con un valore totale superiore a Euro 500.000, l'Assicuratore valuterà la necessità di richiedere che venga approntato un servizio di sorveglianza diurno e notturno con personale armato all'interno dell'edificio dove viene allestita la mostra.

Per le mostre organizzate presso le sedi della Rotonda della Besana, di Palazzo della Ragione, dell'Acquario Civico, del Museo della Storia contemporanea, della Galleria di Arte Moderna presso la Villa Reale, del PAC (Padiglione d'Arte Contemporanea), del Palazzo Reale, del Castello Sforzesco, del Museo del Risorgimento e del Museo di Storia Naturale, del Museo del Novecento, indipendentemente dal valore totale delle opere in esposizione, durante le ore di chiusura non è richiesta la presenza di personale di custodia, ma è ritenuta sufficiente la tutela garantita dai sistemi di allarme collegati a servizio di vigilanza con guardie giurate.

## **PRECISAZIONI DI GARANZIA:**

### **Garanzia da chiodo a chiodo**

Se richiamata nel certificato di assicurazione, la garanzia si intende prestata "da chiodo a chiodo" ed ha inizio dal momento in cui i Beni assicurati vengono rimossi dal posto dove normalmente si trovano per essere preparati e/o imballati per il trasporto presso la Sede espositiva. L'assicurazione continua senza interruzione durante l'ordinario corso del viaggio, le eventuali giacenze preliminari ed il periodo di esposizione. La garanzia comprende le operazioni di collocamento dei Beni assicurati nei locali dell'esposizione e le operazioni di rimozione dal posto ove questi sono rimasti giacenti per essere qui nuovamente preparati e/o imballati per il viaggio di ritorno. La garanzia continua durante le eventuali giacenze successive, l'ordinario corso del viaggio e termina con il ricollocamento o comunque alla riconsegna dei Beni assicurati.

### **Garanzia per sola Giacenza**

La garanzia si applica unicamente ai sinistri occorsi presso la Sede espositiva, dal momento dell'accertamento dello stato dei Beni assicurati all'arrivo presso la Sede espositiva, dopo disimballaggio, fino all'accertamento del loro stato alla fine della mostra prima dell'imballaggio. Si intendono pertanto escluse dalla garanzia per sola giacenza le operazioni di imballaggio e disimballaggio, mentre sono incluse le operazioni di allestimento e disallestimento (solo se effettuate da personale specializzato o da personale del Contraente).

## **Art. 5. Esclusioni**

---

Si intendono esclusi dalla presente assicurazione:

1. Le perdite o i danni causati o aggravati da:
  - ✓ usura, vizio proprio, vetustà, graduale deterioramento, ruggine nonché ossidazione o corrosione intrinseca all'oggetto;
  - ✓ interventi di pulizia, di riparazione o di restauro.
2. Rischio nucleare: Sono esclusi le perdite o i danni causati o aggravati, direttamente o indirettamente da:
  - ✓ armi o ordigni destinati a esplodere in seguito a modifica di struttura del nucleo dell'atomo;

- ✓ qualsiasi combustibile nucleare, prodotto o scoria radioattivo, o qualsiasi altra fonte di radiazioni ionizzanti qualora i danni o l'aggravamento dei danni colpiscano direttamente un impianto nucleare, o comportino la responsabilità di un gestore di impianto nucleare, o trovino origine nella fornitura dei beni o servizi che riguardano un impianto nucleare;
- ✓ qualsiasi fonte di radiazioni ionizzanti (in particolare qualsiasi radio-isotopo), utilizzata o destinata a essere utilizzata al di fuori di un impianto nucleare e di cui l'Assicurato, o qualsiasi persona di cui risponda, per la proprietà, la custodia o l'utilizzo, o di cui possa essere ritenuto responsabile a causa della progettazione, della fabbricazione o dello stoccaggio dello stesso;
- ✓ qualsiasi arma chimica, biologica, biochimica o elettromagnetica.

3. Le perdite o i danni causati o aggravati da:

- ✓ utilizzo o sfruttamento, al fine di causare detrimento, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, virus o processo informatico o di qualsiasi altro sistema elettronico;
- ✓ qualsiasi atto bellico, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (indipendentemente dal fatto che la guerra sia dichiarata o meno);
- ✓ qualsiasi atto di guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato;
- ✓ confisca, nazionalizzazione, requisizione, acquisto coattivo, esercizio di diritto di prelazione, azione di restituzione, o distruzione o danneggiamento dei Beni Assicurati a seguito o in forza di provvedimenti adottati da un governo e/o un'autorità pubblica.

Si conviene tuttavia che per quanto riguarda i trasporti e le spedizioni per via aerea e marittima, i rischi di guerra, guerra civile, scioperi, sommosse e moti popolari saranno coperti sulla base delle seguenti clausole:

Cl. 255 Institute War Clause (Cargo)

Cl. 256 Institute Strikes Clause (Cargo)

Cl. 257 Institute War Clause (Sendings by post)

Cl. 258 Institute War Clause (Air Cargo) (Excluding Sendings By post)

Cl. 260 Institute Strikes Clause (Air Cargo)

Queste garanzie possono essere revocate con preavviso di 7 giorni, ridotto a 48 ore per i rischi di scioperi/sommosse/moti popolari per quanto riguarda le spedizioni da o verso gli USA.

*Esclusione in caso di danni informatici (Esclusione valida per tutte le Sezioni di Polizza)*

L'assicurazione non copre in alcun caso perdite, danni, o qualsivoglia esborso economico direttamente o indirettamente causati, indotti o derivanti da:

1.1 guasto, errore o mancato funzionamento di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici, processi o qualsiasi altro sistema elettronico, oppure

1.2 uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico.

2 Qualora questa clausola sia prevista in polizze che coprono rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da una potenza belligerante o contro di essa, oppure atti di terrorismo o di qualsiasi persona che agisce per motivi politici, il paragrafo 1 non si applica per escludere perdite (che risulterebbero altrimenti coperte) derivanti dall'utilizzo di computer, sistemi informatici o programmi informatici o qualsiasi altro dispositivo elettronico impiegato nel lancio e/o nel sistema di orientamento e/o nel meccanismo di sparo di armi o missili.

3 Resta inteso e concordato che il paragrafo 1 non si applica ai casi (che risulterebbero altrimenti coperti) di perdita della proprietà assicurata o danno causati da un Attacco informatico mirato. L'onere di provare l'applicabilità della copertura ai sensi di queste disposizioni di reinclusione incombe sull'Assicurato.

4 Ai fini del paragrafo 3, per Attacco informatico mirato si intende l'uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico, laddove l'intenzione sia quella di danneggiare esclusivamente l'Assicurato o la sua i suoi beni.

5 Questa polizza non comprende la copertura di dati elettronici, a meno che e nella misura in cui ciò sia espressamente affermato in altre parti della suddetta polizza.

#### **Art. 6. Rinuncia alla rivalsa**

---

L'Assicuratore rinuncia espressamente all'azione di rivalsa ad egli spettante, nei confronti degli organizzatori, trasportatori, spedizionieri, imballatori, loro sub contractors e corrispondenti esteri, siano essi spedizionieri, imballatori o vettori salvo il caso di dolo o colpa grave. L'Assicuratore tuttavia si riserva tutti i diritti di rivalsa nei confronti dei vettori aerei.

#### **Art. 7. Base di Valutazione**

---

In caso di perdita totale, l'importo dell'indennizzo sarà equivalente alla stima accettata o al valore dichiarato del Bene Assicurato indicato sull'elenco fornito all'Assicuratore.

I valori delle opere e materiale, di proprietà del Contraente e/o di terzi, vengono assicurati con stima accettata, purché gli stessi corrispondano a quelli ufficiali e documentabili.

Il valore delle opere di proprietà di terzi viene stabilito mediante stima accettata dalle parti su richiesta del prestatore.

In caso di danneggiamento parziale, l'importo dell'indennizzo comprenderà i costi e le spese derivanti dal restauro dei Beni Assicurati nonché l'eventuale deprezzamento, nella percentuale massima del 100%, derivante dal danno assicurato senza che l'importo dell'indennizzo possa eccedere il valore dei Beni Assicurati indicato sull'elenco fornito all'Assicuratore.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasce all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

Per i prestiti esteri, il valore considerato è su base della stima accettata o al valore dichiarato dell'opera d'arte nella valuta indicata sull'elenco consegnato all'Assicuratore.

## **Art. 8. Somme Assicurate**

---

Il limite di indennizzo viene fissato in Euro 200.000.000,00 per singola opera, esposizione ed in aggregato per singola ubicazione.

Per limiti superiori sarà necessaria preventiva autorizzazione degli Assicuratori ed il pagamento del premio anche sulla somma in eccedenza sarà da calcolarsi in base al tasso di cui al successivo Art. 9.

Al fine di attivare le garanzie previste dalla presente polizza, per ogni singola esposizione dovrà essere inviata agli Assicuratori a cura del Contraente una scheda riepilogativa delle informazioni sulla mostra (vedasi allegato 1).

## **Art. 9. Tassi e Pagamento premi**

---

I tassi di seguito elencati sono proposti al netto delle imposte e sono da applicare al valore delle opere oggetto della copertura, per la durata della copertura indicata nel certificato di assicurazione, sulla base dei quali verranno calcolati i suddetti premi per ogni singola esposizione.

L'esenzione delle imposte ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 avverrà a conferma della Soprintendenza delle Belle Arti dell'interesse storico della Mostra, segnalato nell'Allegato 1) Attivazione della copertura per "Mostre ed esposizioni temporanee".

L'eventuale imposta verrà conteggiata al 22,25%, per il rischio statico (Giacenza), al 12,50% per i Trasporti terrestri, al 7,5% per i trasporti Aerei/Marittimi, salvo eventuali modifiche delle aliquote.

### **Rischio Giacenza:**

Tasso .....% al mese o frazione di mese,

indipendentemente dalla natura del bene assicurato, così come individuato nelle definizioni.

Il tasso di giacenza sarà applicato al solo ed effettivo periodo di esposizione al pubblico.

### **Rischio Trasporti:**

Per i soli trasferimenti delle opere e materiali assicurati, con esclusione di giacenza:

- ✓ Italia/Milano .....% a tratta per i beni di cui alle lettere a e b delle definizioni
- ✓ Europa/Milano .....% a tratta per i beni di cui alle lettere a e b delle definizioni
- ✓ Resto del Mondo/Milano .....% a tratta per i beni di cui alle lettere a e b delle definizioni

Per ogni mostra l'Assicuratore emetterà apposita appendice, se richiesta.

## **REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Al termine di ciascun periodo assicurativo annuo, l'Assicuratore provvederà alla regolazione dei premi spettantegli sulla base delle richieste di copertura pervenute nel corso dell'annualità stessa. Il Contraente sarà tenuto al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della suddetta appendice.

Per l'identificazione della data del pagamento farà fede la data in cui il Comune conferisce tale

ordine alla Tesoreria.

L'appendice di regolazione premio dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- numero di appendice;
- numero contratto assicurativo;
- nome e indirizzo contraente;
- effetto e scadenza dell'appendice;
- effetto e scadenza del contratto assicurativo;
- importo del premio complessivo da corrispondere;
- premio trasporti, al lordo di eventuali imposte;
- premio mostre, al lordo di eventuali imposte;
- ogni altra indicazione utile.

Nel caso di A.T.I. il corrispettivo verrà liquidato a favore della capogruppo.

In caso di appendice irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

#### **Art. 10. Precisazioni**

---

Si precisa che la presente assicurazione include perdite o danneggiamenti dovuti da atti vandalici, atti di terrorismo o di sabotaggio.

## ALLEGATO 1) - ATTIVAZIONE DELLA COPERTURA PER “MOSTRE ED ESPOSIZIONI TEMPORANEE”

NOME DELL'ESPOSIZIONE		
LUOGO DELL'ESPOSIZIONE, COMPLETO DI INDIRIZZO		
MISURE DI SICUREZZA DEI LOCALI ESPOSITIVI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ESISTE IMPIANTO DI ALLARME</li> <li>▪ E' COLLEGATO CON AUTORITA'/VIGILANZA PRIVATA</li> <li>▪ E' PREVISTO UN SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE L'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO</li> <li>▪ ESISTE IMPIANTO ANTINCENDIO</li> </ul>	<p>SI / NO</p> <p>SI / NO</p> <p>SI / NO</p> <p>SI / NO</p>
DURATA DELL'ESPOSIZIONE	DAL	AL
DURATA DELLA COPERTURA	DALLE ORE 24 DEL	ALLE ORE 24 DEL
ASSICURATO		
SOMMA ASSICURATA		
MODALITA' DI TRASPORTO (AEREO, MARITTIMO, FERROVIARIO, TERRESTRE)		
NOMINATIVO TRASPORTATORE		
INDIRIZZO DI RITIRO DEI BENI		
INDIRIZZO DI RICONSEGNA DEI BENI		
PAESE DI PROVENIENZA/DESTINAZIONE		
ESENZIONE IMPOSTE AI SENSI .LGS. N. 42 DEL 22/01/2004	SI / NO	

### LISTA OPERE

Autore	Titolo Opera	Tecnica / Materiali	Dimensioni	Valore	Proprietario (completo di indirizzo)	Indirizzo ritiro e riconsegna opere (se diverso da indirizzo proprietario)
			<b>VALORE TOTALE</b>			

(Luogo e data)

## **SEZ. 2 “TRASPORTI E GIACENZA PRESSO RESTAURATORI E COLLAUDATORI”**

### **Art. 1. Oggetto del Contratto**

---

Il presente contratto copre i Beni Assicurati di proprietà del Contraente o a lui affidati in consegna, menzionati nell'elenco identificativo consegnato all'occorrenza all'Assicuratore, contro qualsiasi danno materiale diretto, comprese le spese di pulizia, riparazione, restauro e il deprezzamento conseguente a un sinistro garantito, salve le esclusioni e limitazioni di seguito riportate.

Si intendono altresì garantiti i danni materiali diretti ai Beni assicurati durante i trasporti e movimentazioni.

Si intendono compresi nella presente sezione:

- opere giacenti presso fotografi o ditte specializzate per la catalogazione o l'acquisizione in formato digitale;
- opere giacenti presso laboratori specializzati per indagini diagnostiche, lastre fotografiche affidate a laboratori esterni per riproduzioni finalizzate alla consultazione;
- strumenti musicali (originali e copie scientifiche) prestati a musicisti per prove e concerti in spazi esterni alla sede museale;
- in genere, ogni altra opera o oggetto che l'Amministrazione affida ai restauratori, anche nella sede in cui si trovano, e collaudatori.

### **Art. 2. Estensione della Garanzia**

---

La presente assicurazione si intende prestata “da chiodo a chiodo” ed ha inizio dal momento in cui i Beni Assicurati vengono rimossi dal posto ove normalmente si trovano per essere qui preparati e/o imballati per il trasporto alla sede dei restauratori e collaudatori designati.

L'assicurazione continua senza interruzione durante l'ordinario corso del viaggio, la giacenza presso i locali dei suddetti restauratori o collaudatori, incluse le operazioni di movimentazione all'interno dei locali stessi, nonché le operazioni di imballaggio per il viaggio di ritorno. La garanzia continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina con il ricollocamento o comunque alla riconsegna dei Beni Assicurati nel posto di origine. Si intenderanno in garanzia anche le soste e giacenze tecniche presso il trasportare nonché altre ubicazioni preventivamente comunicate.

Si intendono compresi nella presente copertura di polizza tutti i beni assicurati mentre sono in giacenza presso istituti, laboratori o ditte ai fini di catalogazione, indagini diagnostiche, analisi preparatorie al restauro ed analisi scientifiche.

È prevista una giacenza massima della durata di 180 giorni. Eventuali proroghe della giacenza di durata superiore saranno oggetto di apposito sovrappremio.

### **Art. 3. Condizioni di garanzia**

---

Le garanzie della presente polizza sono prestate alle seguenti condizioni essenziali:

#### **TRASPORTI:**

Le operazioni di imballaggio e trasporto (limitate al territorio italiano) dovranno essere effettuate da personale specializzato per valori superiori ad Euro 500.000.

I trasporti potranno avvenire a mezzo autocarro, autoveicoli, navi, ferrovia e aereo, con le seguenti condizioni:

- a mezzo autocarro: il veicolo , furgonato, dovrà essere costantemente sorvegliato;
- a mezzo nave: le opere dovranno essere caricate sotto coperta;
- a mezzo aereo: le opere dovranno essere caricate in stive pressurizzate e riscaldate;
- a mezzo ferrovia: dovranno essere adoperati vagoni chiusi.

Per valori inferiori ad Euro 500.000, l'imballaggio e il trasporto potranno essere effettuate anche con mezzi e personale del Contraente o del terzo restauratore, collaudatore o altro terzo che prenderà in carico i Beni Assicurati ai fini del restauro, analisi, ecc..

In questo caso l'imballaggio dovrà essere fatto a regola d'arte ed il veicolo utilizzato non dovrà mai essere lasciato incustodito.

L'Assicuratore rinuncia espressamente all'azione di rivalsa ad egli spettante nei confronti dei restauratori/collaudatori che effettuino l'imballaggio ed il trasporto, dei trasportatori, spedizionieri, imballatori, loro sub contractors e corrispondenti esteri, siano essi spedizionieri, imballatori o vettori, salvo il caso di dolo o colpa grave. L'Assicuratore tuttavia si riserva tutti i diritti di rivalsa nei confronti dei vettori aerei.

#### **GIACENZA:**

Durante la giacenza presso i locali di terzi incaricati, la garanzia è subordinata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) gli accessi dall'esterno: da porte adeguatamente robuste di metallo o di legno per tutta la loro estensione o di vetro su intelaiatura fissa di ferro con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiori di 50 e 18 centimetri, oppure non rettangolari di superficie non maggiore di 400 cmq, o da saracinesche, serrande od altri validi mezzi; il tutto chiuso con serratura a più mandate o robusti lucchetti od altri congegni atti a determinare una chiusura efficace;
- b) le finestre, vetrate, vetrine ed altre aperture a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili dall'esterno: da valide inferriate fisse a piena sezione con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiori di 50 e 18 centimetri, oppure, se non rettangolari, di superficie non maggiore di 400 cmq, o da imposte o serrande avvolgibili di legno, di ferro o di materia plastica rigida , oppure da saracinesche, serrande od altri validi mezzi; il tutto chiuso con serratura a più mandate o robusti lucchetti o con altri idonei congegni interni.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci o maglie di porte, saracinesche, inferriate senza effrazione delle relative strutture di metallo o dei relativi congegni di chiusura.

A parziale deroga di quanto sopra stabilito, in caso di furto perpetrato con mezzi di chiusura insufficienti o non operativi, il risarcimento verrà riconosciuto con applicazione di uno scoperto del 5%.

#### **Art. 4. Esclusioni**

Si intendono esclusi dalla presente assicurazione:

1. Le perdite o i danni causati o aggravati da:

✓ usura, vizio proprio, vetustà, graduale deterioramento, ruggine nonché ossidazione

o corrosione intrinseca all'oggetto.

2. Rischio nucleare: Sono esclusi le perdite o i danni causati o aggravati, direttamente o indirettamente da:

- ✓ armi o ordigni destinati a esplodere in seguito a modifica di struttura del nucleo dell'atomo;
- ✓ qualsiasi combustibile nucleare, prodotto o scoria radioattivo, o qualsiasi altra fonte di radiazioni ionizzanti qualora i danni o l'aggravamento dei danni colpiscano direttamente un impianto nucleare, o comportino la responsabilità di un gestore di impianto nucleare, o trovino origine nella fornitura dei beni o servizi che riguardano un impianto nucleare;
- ✓ qualsiasi fonte di radiazioni ionizzanti (in particolare qualsiasi radio-isotopo), utilizzata o destinata a essere utilizzata al di fuori di un impianto nucleare e di cui l'Assicurato, o qualsiasi persona di cui risponda, per la proprietà, la custodia o l'utilizzo, o di cui possa essere ritenuto responsabile a causa della progettazione, della fabbricazione o dello stoccaggio dello stesso;
- ✓ qualsiasi arma chimica, biologica, biochimica o elettromagnetica.

3. Le perdite o i danni causati o aggravati da:

- ✓ utilizzo o sfruttamento, al fine di causare detrimento, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, virus o processo informatico o di qualsiasi altro sistema elettronico;
- ✓ qualsiasi atto bellico, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (indipendentemente dal fatto che la guerra sia dichiarata o meno);
- ✓ qualsiasi atto di guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato;
- ✓ confisca, nazionalizzazione, requisizione, acquisto coattivo, esercizio di diritto di prelazione, azione di restituzione, o distruzione o danneggiamento dei Beni Assicurati a seguito o in forza di provvedimenti adottati da un governo e/o un'autorità pubblica.

Si conviene tuttavia che per quanto riguarda i trasporti e le spedizioni per via aerea e marittima, i rischi di guerra, guerra civile, scioperi, sommosse e moti popolari saranno coperti sulla base delle seguenti clausole:

Cl. 255 Institute War Clause (Cargo)

Cl. 256 Institute Strikes Clause (Cargo)

Cl. 257 Institute War Clause (Sendings by post)

Cl. 258 Institute War Clause (Air Cargo) (Excluding Sendings By post)

Cl. 260 Institute Strikes Clause (Air Cargo)

Queste garanzie possono essere revocate con preavviso di 7 giorni, ridotto a 48 ore per i rischi di scioperi/sommosse/moti popolari per quanto riguarda le spedizioni da o verso gli USA.

## **Art. 5. Base di Valutazione**

---

I valori delle opere e materiale assicurati vengono assicurati con stima accettata, purché gli stessi

corrispondano a quelli ufficiali e documentabili.

In caso di perdita totale, l'importo dell'indennizzo sarà equivalente alla stima accettata del Bene Assicurato indicato sull'elenco fornito all'Assicuratore.

In caso di danneggiamento parziale, l'importo dell'indennizzo comprenderà i costi e le spese derivanti dal restauro dei Beni Assicurati nonché l'eventuale deprezzamento, nella percentuale massima del 100%, derivante dal danno assicurato senza che l'importo dell'indennizzo possa eccedere il valore dei Beni Assicurati indicato sull'elenco fornito all'Assicuratore.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

#### **Art. 6. Somme Assicurate**

---

I limiti di indennizzo sono fissati nelle seguenti misure:

Euro 75.000.000,00 per cumulo complessivo delle opere a rischio;

Euro 50.000.000,00 per ogni restauratore, collaudatore, e/o altro terzo;

Euro 50.000.000,00 per singola opera.

Gli eventuali eccessi oltre i limiti di cui sopra, sia per il cumulo complessivo delle opere sia in giacenza presso singolo restauratore collaudatore e/o altri, e per il supero del valore complessivo di ogni singola opera, non comporteranno sovrappremio, restando fermo il tasso stabilito.

Resta inteso che, previo accordo tra le Parti, suddetti limiti potranno essere aumentati.

Al fine di attivare le garanzie previste dalla presente polizza, per ogni singola consegna a restauratore/collaudatore/terzo dovrà essere inviata agli Assicuratori a cura del Contraente una scheda riepilogativa delle informazioni sui Beni Assicurati e i locali dei terzi incaricati (vedasi allegato 2).

#### **Art. 7. Tassi e Pagamento premi**

---

I tassi di seguito elencati sono proposti al netto delle imposte e sono da applicare al valore delle opere oggetto della copertura, in relazione alla durata della copertura, sulla base dei quali verranno calcolati i premi dovuti all'Assicuratore per ogni singolo affidamento a terzi.

L'esenzione delle imposte avverrà per quelle Opere soggette alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, segnalata nell'Allegato 2) Attivazione della copertura per "Trasporto e Giacenza presso restauratori e collaudatori".

L'eventuale imposta verrà conteggiata al 22,25%, come da imposizione per il rischio statico, salvo eventuali modifiche delle aliquote.

#### **Rischio Giacenza (comprensiva di trasporto Andata e Ritorno)**

.....% per una giacenza prevista della durata di 180 giorni, compreso il viaggio di andata e ritorno;

.....% quale sovrappremio per ogni mese o frazione di mese per le eventuali proroghe delle giacenze presso i restauratori e/o collaudatori superiori a 180 giorni.

## **REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Per ogni restauro e/o collaudo l'Assicuratore emetterà apposita appendice, se richiesta.

Al termine di ciascun periodo assicurativo annuo, l'Assicuratore provvederà alla regolazione dei premi spettantegli sulla base delle richieste di copertura pervenute nel corso dell'annualità stessa. Il Contraente sarà tenuto al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della suddetta appendice.

Per l'identificazione della data del pagamento farà fede la data in cui il Comune conferisce tale ordine alla Tesoreria.

L'appendice di regolazione premi dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- numero di appendice;
- numero contratto assicurativo;
- nome e indirizzo contraente;
- effetto e scadenza dell'appendice;
- effetto e scadenza del contratto assicurativo;
- importo del premio complessivo da corrispondere;
- premio restauri, al lordo di eventuali imposte;
- ogni altra indicazione utile.

Nel caso di A.T.I. il corrispettivo verrà liquidato a favore della capogruppo.

In caso di appendice irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione;

### **Art. 8.    Precisazioni**

---

Si precisa che la presente assicurazione include perdite o danneggiamenti dovuti da atti vandalici, atti di terrorismo o di sabotaggio.

**ALLEGATO 2 ) - ATTIVAZIONE DELLA COPERTURA PER “TRASPORTO E GIACENZA PRESSO RESTAURATORI E COLLAUDATORI”**

**LISTA OPERE CONSEGNATE A RESTAURATORI E COLLAUDATORI**

Autore	Titolo Opera	Tecnica / Materiali	Dimensioni	Valore
			<b>VALORE TOTALE</b>	

<i>ASSICURATO</i>		
<i>NOMINATIVO ED INDIRIZZO DEL RESTAURATORE/COLLAUDATORE</i>		
<i>DURATA DELLA COPERTURA</i>	<i>DALLE ORE 24 DEL</i>	<i>ALLE ORE 24 DEL</i>
<i>MODALITA' DI TRASPORTO (AEREO, MARITTIMO, FERROVIARIO, TERRESTRE)</i>		
<i>INDIRIZZO DI RITIRO DEI BENI</i>		
<i>INDIRIZZO DI RICONSEGNA DEI BENI</i>		
<i>NOMINATIVO TRASPORTATORE</i>		
<i>ESENZIONE IMPOSTE AI SENSI .LGS. N. 42 DEL 22/01/2004</i>	SI / NO	

*(Luogo e data )*

.....

### SEZ. 3 - "COPERTURA E PRESTITI"

Alle Condizioni tutte della presente polizza, la Società sottoscritta assicura

Contrante / Assicurato: .....

Codice Fiscale o Partita IVA: .....

Indirizzo: .....

.....

In nome e per conto di:       come da certificati / appendici  
(organizzatore/espositore)

Titolo esposizione:           come da certificati / appendici

Tipo di opere:                come da certificati / appendici

Valore assicurato:            come da certificati / appendici

L'Assicurato dichiara e la Società prende atto che alcuni beni assicurati con la presente polizza potrebbero essere soggetti alla disciplina del Decreto Legislativo 22/01/2004 e pertanto, in tal caso, il premio verrà corrisposto con l'esenzione delle imposte ai sensi della legge n. 53 del 28/02/1983.

Si precisa che i premi dovuti, cui le appendici si riferiscono, saranno regolati dall'organizzatore/espositore.

Premio ad applicazioni (appendici):

Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale

L'Assicurato

La Società

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Condizioni generali di Assicurazione

---

### Art. 1. Definizioni

---

Ai termini che seguono, le Parti attribuiscono il significato a fianco precisato:

**Appendice di inclusione o certificato di assicurazione:** Il documento che attesta la copertura assicurativa degli enti assicurati alle condizioni indicate nel presente contratto, concordata preventivamente ed accettata dagli Assicuratori

**Chiodo a Chiodo:** La formula assicurativa che prevede l'inizio della copertura dal momento in cui le opere assicurate vengono rimosse dal posto ove normalmente si trovano per essere quivi imballate per il trasporto indicato nell'Appendice di inclusione (tratta). Continua senza interruzione durante il viaggio, fino a che le opere stesse non siano collocate al loro posto nei locali d'esposizione e per ogni eventuale proroga.

La garanzia è pure valida durante le operazioni di rimozione dal posto ove le opere assicurate sono rimaste giacenti per essere quivi nuovamente imballate per il viaggio di ritorno e durante tale viaggio, fino alle rispettive località di provenienza e al ricollocamento o comunque alla riconsegna delle stesse nei posti di origine.

**Organizzatore:** La persona fisica o giuridica che accetta l'assicurazione e ne paga il premio.

**Contratto di Assicurazione:** Il documento che descrive il rischio coperto dagli Assicuratori e le relative condizioni e ne attesta l'assicurazione.

**Enti assicurati:** I beni garantiti dall' assicurazione intesi quali:

- A. opere d'arte di proprietà, comodato o comunque nella disponibilità del Comune di Milano o per le quali è responsabile mentre si trovano in prestito presso altri Musei o sedi espositive in mostra, compresi i transiti di andata e ritorno.
- B. opere d'arte concesse in prestito a Musei facenti parte del Comune di Milano, compresi i transiti di andata e ritorno.

**Indennizzo:** La somma dovuta dagli Assicuratori agli aventi diritto in caso di sinistro.

### Art. 2. Ambito territoriale

---

La presente Assicurazione si intende prestata per i sinistri verificatisi nel Mondo intero, ad eccezione di Ucraina, Russia e Bielorussia per le quali qualsiasi copertura in non sarà prestata.

### Art. 3. Dichiarazioni inesatte o reticenze

---

Gli Assicuratori determinano il premio in base alle dichiarazioni dell'Organizzatore, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori.

In caso di dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Organizzatore relative a circostanze tali che gli Assicuratori non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, la copertura avrà comunque efficacia ma gli Assicuratori avranno facoltà di rivalsa nei confronti del terzo responsabile.

Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo od appendice.

#### **Art. 4. Forma dell'Assicurazione**

---

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente Assicurazione debbono essere provati per iscritto.

#### **Art. 5. Pagamento del premio**

---

Il premio o la prima rata di premio e gli eventuali accessori debbono essere pagati al momento della firma da parte dell'Organizzatore.

Eventuali premi e rate di premio successivi debbono essere pagati nei giorni di scadenza previsti. In caso contrario l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del novantesimo giorno successivo alla scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato avrà pagato quanto da lui dovuto.

Decorsi 120 giorni da quello della scadenza del premio o della rata, gli Assicuratori hanno diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti.

#### **Art. 6. Aggravamento del rischio**

---

L'Organizzatore e/o il Contraente – qualora ne fosse a conoscenza- deve dare comunicazioni scritte agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. In caso di mancata comunicazione la copertura avrà comunque efficacia ma gli Assicuratori avranno facoltà di rivalsa nei confronti del terzo responsabile.

Gli Assicuratori non potranno recedere dal contratto se non con il consenso scritto dell'Assicurato.

#### **Art. 7. Diminuzione del rischio**

---

Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento della Assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, gli Assicuratori ridurranno proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del c.c. e rinunciano al diritto di recesso.

#### **Art. 8. Cessazione del rischio**

---

Nel caso di cessazione del rischio durante l'Assicurazione, l'Organizzatore non è liberato dall'obbligo del pagamento dei premi fino a quando non ha comunicato agli Assicuratori la cessazione del medesimo.

E' peraltro dovuto per intero il premio del periodo di Assicurazione in corso al momento della comunicazione.

#### **Art. 9. Obblighi in caso di sinistro**

---

Fermo il disposto degli artt. 1914 (Obbligo di salvataggio) e 1915 (Inadempimento dell'obbligo di avviso e di salvataggio) del Codice Civile il Contraente/Assicurato e/o l'Organizzatore devono in caso di sinistro:

A) per furto e rapina:

- impartire appropriate disposizioni affinché, il personale addetto alla sorveglianza ne dia immediata comunicazione all'autorità di Polizia più vicina;

- sporgere denuncia all'Autorità competente e dare comunicazione mediante raccomandata/PEC o posta elettronica agli Assicuratori, indicando le circostanze nelle quali il furto si è verificato e fornendo una distinta particolareggiata del sinistro, entro 72 ore dal verificarsi dell'evento.

B) per tutti gli altri danni e/o perdite:

- comunicare al più presto agli Assicuratori tutte le informazioni che si riferiscono all'avvenimento.

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono inoltre:

- apporre le debite riserve sui documenti di consegna delle opere e presentare reclamo scritto al vettore e a chiunque altro ne abbia la detenzione fino all'atto della riconsegna;
- impartire appropriate disposizioni affinché in caso di sinistro durante il viaggio gli incaricati del trasporto ne diano immediata comunicazione (presentando in ogni caso rapporto scritto e firmato dagli autisti sulle circostanze e le cause del sinistro) al Broker e/o agli Assicuratori oppure al più vicino Commissario di Avaria designato dagli Assicuratori; qualora questo sia indisponibile potranno rivolgersi ad altro Commissario di Avaria o Perito qualificato o all'Autorità consolare italiana oppure, in loro assenza, alle competenti autorità locali;
- compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- compiere tutti gli atti che fossero ritenuti necessari od opportuni dagli Assicuratori che se ne assumono ogni onere e responsabilità;
- fornire agli Assicuratori ogni documento utile ad ottemperare ad ogni altra richiesta da questi rivolta loro ai fini dei precedenti commi.

#### **Art. 10. Comunicazioni**

---

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; si prende atto che è riconosciuta piena validità alle comunicazioni pervenute tramite raccomandata, mezzo fax, mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo.

#### **Art. 11. Nomina dei Periti**

---

L'accertamento e la liquidazione del danno avverranno mediante accordo diretto fra le parti, le quali, congiuntamente o disgiuntamente, potranno nominare un perito.

Nel caso in cui le Parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo perito e le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della Parte più diligente, al Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato.

Dietro richiesta di una delle Parti, il terzo perito sarà scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo è divisa per metà a carico dell'Assicurato, che conferisce agli Assicuratori la facoltà di pagare detta spesa e di

prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli, e per metà a carico degli Assicuratori.

#### **Art. 12. Mandato conferito ai Periti**

---

I periti devono svolgere le seguenti operazioni:

1. accertare la causa del sinistro;
2. accertare che i termini e le condizioni dell'Assicurazione siano stati osservati e stabilire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e non dichiarate;
3. verificare la quantità, la qualità e l'esistenza delle opere Assicurate, specificando quali siano illese, quali danneggiate e quali distrutte;
4. procedere separatamente per ciascuna opera danneggiata, alla stima del valore dell'opera stessa prima del sinistro, tenendo conto dello stato di conservazione e dello stato di deperimento prima della partenza dell'opera stessa;
5. procedere alla stima ed alla definizione del danno.

I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano al diritto di impugnare va salvo il caso di dolo o di evidente violazione delle disposizioni di legge o dei patti contrattuali.

La perizia collegiale sarà valida anche se il perito dissidente si rifiutasse di sottoscriverla; tale rifiuto dovrà essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 13. Luogo e tempo del pagamento dell'indennizzo**

---

Il pagamento dell'indennizzo sarà eseguito presso il domicilio dell'Assicurato, trascorsi 30 giorni dalla data in cui è stato definitivamente provato l'avvenuto sinistro e sottoscritto l'atto di liquidazione consensuale.

In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

#### **Art. 14. Oneri fiscali**

---

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'Assicurazione sono a carico dell' Organizzatore.

#### **Art. 15. Mancato pagamento del premio da parte dell'Espositore**

---

Qualora si verificasse il caso che l'espositore non avesse provveduto al pagamento del premio scaduto, il Prestatore per potere fruire della prestazione indennitaria in caso di sinistro avvenuto in periodo di sospensione dell'efficacia di valido contratto stipulato con la Compagnia d'assicurazioni, deve provvedere al pagamento del premio. Ricevuto il pagamento del premio, la Compagnia di Assicurazioni liquiderà al Prestatore l'indennizzo a termini di polizza, facendosi surrogare contestualmente ed espressamente in ogni diritto del Prestatore nei confronti dell'Espositore ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1201 del C.C. (surrogazione per volontà del creditore).

Analogamente ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1201 del C.C. la Compagnia di assicurazioni, espressamente e contestualmente al pagamento del premio da parte del Prestatore, surroga lo stesso nei propri diritti nascenti dal contratto assicurativo nei confronti dell'Espositore.

## Condizioni Particolari

---

### **Art. 16. Enti assicurati**

---

La presente assicurazione si intende prestata a copertura di opere d'arte le cui date di inclusione ed esclusione nonché i valori assicurativi vengono indicati di volta in volta nei Certificati Assicurativi (appendici di inclusione) preventivamente approvati dagli Assicuratori ed emessi in forza del presente Contratto di Assicurazione, nella formula DA CHIODO A CHIODO.

### **Art. 17. Rischi assicurati**

---

La garanzia si intende prestata da "chiodo a chiodo" contro tutti i rischi perdita e/o danno materiale e diretto non soggetti alle esclusioni di cui al successivo Art. 18 (Esclusioni).

### **Art. 18. Esclusioni**

---

Sono esclusi dalla presente assicurazioni i danni e le perdite direttamente e indirettamente provocati da:

1. invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, ribellioni rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, confisca, requisizione, nazionalizzazione distruzione o danneggiamenti di beni derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche i locali autorità, guerre, fatta eccezione per il rischio guerra previsto dal Waterborne/Airborne agreement, come da Institute Clauses;
2. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e i suoi componenti;
3. uso normale o deterioramento graduale, logorio, tarme, parassiti o animali nocivi, difetto intrinseco;
4. perdite o danni causati da veicolo/i lasciati incustoditi dall'Assicurato
5. perdite o danni causati da dolo dell'Assicurato/Contraente. Si intendono comunque coperti i danni causati dal dolo, colpa grave e negligenze del personale del Contraente.

### **Clausola istituzionale di esclusione di contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche**

La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione

1. In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti:

- 1.1 da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
- 1.2 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
- 1.3 armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
- 1.4 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati,

immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;

1.5 da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

#### Esclusione rischio informatico e di dati con limitazioni in caso di furto

(Quanto segue si applica all'intero contratto di assicurazione.)

A. Sono esclusi dalla copertura rischi cyber, perdita, danno, responsabilità, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da:

1. l'uso o l'impossibilità di utilizzare qualsiasi computer, sistema informatico, computer programma software, processo o qualsiasi altro sistema elettronico;
2. qualsiasi virus informatico o codice dannoso;
3. qualsiasi truffa informatica relativa ai punti 1 e / o 2 di cui sopra.

B. Tuttavia, resta inteso e concordato che la clausola A non si applicherà alla perdita fisica dell'oggetto assicurato causata direttamente da furto, rapina, furto con scasso, appropriazione indebita o altra attività criminale se:

4. un computer, un sistema informatico, un programma software per computer, se un codice dannoso, virus informatico o processo o qualsiasi altro sistema elettronico viene utilizzato nella commissione di atti di furto, furto con scasso, rapina, appropriazione indebita o altri atti criminali; e
5. L'atto di cui al precedente punto 4 è rivolto esclusivamente contro l'Assicurato o proprietà dell'Assicurato in una delle località indicate nel presente documento.

L'onere di provare la perdita coperta da questa limitazione sarà a carico dell'Assicurato.

C. Gli Assicuratori non pagheranno alcuna perdita o danneggiamento di dati elettronici (ad esempio file o immagini) ovunque sia memorizzato.

#### Clausola delle malattie trasmissibili

1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria all'interno di questa assicurazione, questa assicurazione non assicura alcuna perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura causati da, contribuito da, derivante da, derivante da o in connessione con una malattia trasmissibile o la paura o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile.
2. Ai fini di questa approvazione, perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa o altra somma, include, ma non è limitato a, qualsiasi costo per ripulire, disintossicare, rimuovere, monitorare o testare:
  - 2.1. per una malattia trasmissibile, o
  - 2.2. qualsiasi proprietà assicurata ai sensi del presente che è affetta da tale malattia trasmissibile.
3. Come qui utilizzato, per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo dove:
  - 3.1. la sostanza o l'agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o qualsiasi sua variazione, considerata vivente o meno, e
  - 3.2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, include, ma non è limitato a, trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas o tra organismi.
4. Questa approvazione si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre sovvenzioni di copertura.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della polizza rimangono gli stessi.

#### **Art. 19. Condizioni essenziali per l'efficacia del contratto**

---

Questa assicurazione è prestata a condizione per l'efficacia del contratto, che tutte le misure di protezione e sicurezza imposte dall'Assicurato e/o dichiarate dall'Organizzatore siano poste in atto. Si specifica che in caso di inosservanza la copertura avrà comunque efficacia ma gli Assicuratori avranno facoltà di rivalsa nei confronti del terzo responsabile.

#### **Art. 20. Restauro dell'opera danneggiata**

---

Le spese relative al restauro, assicurazione e trasporto dell'opera danneggiata non potranno in nessun caso superare la somma assicurata stessa.

#### **Art. 21. Clausola di riacquisto**

---

Il Contraente/Assicurato avrà il diritto di riacquistare dagli Assicuratori le opere d'arte che siano stati oggetto di un risarcimento totale.

#### **Art. 22. Vizi e difetti di imballaggio**

---

E' condizione essenziale ai fini dell'efficacia della presente assicurazione che gli enti assicurati in oggetto di una spedizione o di un trasporto siano, imballati a perfetta regola d'arte, avendo riguardo alla natura degli enti stessi ed alle condizioni del trasporto e della spedizione. Tuttavia si intendono incluse in garanzia le perdite e/o danni causati agli enti assicurati da vizio, difetto o inadeguatezza nell'imballaggio salva la facoltà per gli Assicuratori di rivalsa nei confronti dell'Organizzatore o del terzo responsabile.

#### **Art. 23. Veicoli lasciati incustoditi**

---

A parziale modifica di quanto indicato all'Art. 18.4 sono compresi in garanzia le perdite o danni causati da veicoli lasciati incustoditi da soggetti diversi dall'Assicurato, ma gli Assicuratori avranno facoltà di rivalsa nei confronti dell'Organizzatore o del Terzo responsabile.

#### **Art. 24. Rinuncia rivalsa verso i trasportatori**

---

Gli Assicuratori rinunciano espressamente all'azione di rivalsa ad essi spettante, nei confronti dei trasportatori, spedizionieri, imballatori, loro sub-contractor e corrispondenti esteri, siano essi spedizionieri, imballatori o vettori salvo il caso di dolo e colpa grave.

Gli Assicuratori tuttavia si riservano tutti i diritti di rivalsa nei confronti dei vettori aerei.

#### **Art. 25. Base di valutazione – Deprezzamento**

---

La presente assicurazione si intende prestata alla condizione "Stime Accettate". In caso di sinistro gli Assicuratori si impegnano a corrispondere l'indennizzo sulla base dei valori indicati preventivamente nella perizia di stima. La presente assicurazione copre il deprezzamento dell'opera causato da un evento coperto dalla presente assicurazione, fino al 100% del valore assicurato.

**Art. 26. Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause):**

---

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura, a pagare richieste d'indennizzo o ad erogare prestazioni ai sensi del contratto, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o l'erogazione di tale prestazione contrattuale espongano il suddetto (ri)assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

**Art. 27. Richiesta fraudolenta**

---

Qualora l'Assicurato o il Contraente avanzasse una richiesta di risarcimento intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto, sia altrimenti, il contratto si intenderà invalidato ed egli decadrà da qualunque diritto all'indennizzo di cui alla presente assicurazione.